

STATUTO ENTE PARCO AGRICOLO SUD MILANO

(Testo a seguito revisione 06/11/2024)

TITOLO I

GENERALITÀ

Art. 1

Costituzione e denominazione

1. Il parco regionale di cintura metropolitana denominato 'Parco Agricolo Sud-Milano', istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 23 aprile 1990, n. 24 (Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana «Parco Agricolo Sud Milano»), comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.

2. La gestione del parco è affidata a un ente di diritto pubblico istituito ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 86/1983 e delle specifiche disposizioni della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16.

3. Fanno parte dell'Ente Parco la Città metropolitana di Milano ed i comuni di Albairate, Arluno, Assago, Bareggio, Basiglio, Binasco, Bubbiano, Buccinasco, Calvignasco, Carpiano, Casarile, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cesano Boscone, Cislano, Colturano, Corbetta, Cornaredo, Corsico, Cusago, Dresano, Gaggiano, Gorgonzola, Gudo Visconti, Lacchiarella, Liscate, Locate Triulzi, Mediglia, Melegnano, Melzo, Milano, Noviglio, Opera, Pantigliate, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Pregnana Milanese, Rho, Rodano, Rosate, Rozzano, S. Donato Milanese, S. Giuliano Milanese, Sedriano, Segrate, Settala, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Tribiano, Vanzago, Vermezzo con Zelo, Vernate, Vignate, Vittuone, Vizzolo Predabissi, Zibido S. Giacomo.

4. L'Ente è denominato Parco Agricolo Sud Milano.

Art. 2

Sede

L'Ente Parco ha sede legale nel territorio del comune di Milano, in un immobile nella disponibilità della Regione, sito in Piazza Città di Lombardia, 1 concessa in comodato d'uso gratuito.

Sono a carico di Regione Lombardia le spese connesse alla manutenzione e al funzionamento della sede del Parco.

L'Ente Parco potrà altresì istituire diverse sedi operative all'interno del territorio dello stesso.

Art. 3

Durata

1. L'Ente Parco è costituito a tempo indeterminato.

Art. 4

Scopi

1. L'Ente Parco ha per scopo la gestione del 'Parco Agricolo Sud-Milano', istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 23 aprile 1990, n. 24 (Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana «Parco Agricolo Sud Milano).

In particolare, l'Ente Parco, in considerazione della prevalente vocazione agro-silvo-colturale del territorio e nel rispetto delle norme vigenti:

- Tutela, conserva, cura e recupera i sistemi ambientali e paesistici tra città e campagna, valorizzando in particolare nelle fasce di collegamento ed i Siti di Importanza Comunitaria;
- tutela, conserva, cura e recupera in via prioritaria gli ecosistemi naturalistici "Riserve Naturali" e le forme di vita in esso contenute, considerati come unità inscindibili costituite da acque, aria, suolo, vegetazione e fauna, con l'obiettivo di preservare l'equilibrio ecologico dell'area metropolitana;
- predispone e aggiorna lo strumento di pianificazione e di gestione del territorio;

- tutela, conserva, cura e recupera l'ambiente agro-silvo-colturale, la cultura, i saperi e le tradizioni locali legate ad esso;
- promuove e garantisce prioritariamente lo sviluppo delle attività agricole e silvicole e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita socioeconomica delle comunità residenti in forme compatibili con l'ambiente naturale;
- promuove e garantisce l'uso sociale del territorio e delle strutture del Parco secondo i criteri del piano territoriale di coordinamento e attraverso l'impiego degli strumenti previsti dal piano stesso;
- tutela e promuove la biodiversità nell'ambito del parco agricolo;
- promuove e sostiene forme di innovazione e ricerca scientifica e tecnologica in ambito agricolo anche attraverso collaborazione con altri Enti e Istituzioni di ricerca e con le realtà che operano nell'agricoltura, nell'ottica di promuovere la transizione agro-ecologica e la competitività del settore nel contesto del cambiamento climatico;
- valorizza l'uso della risorsa idrica, elemento essenziale per la sostenibilità dell'agricoltura nel contesto del cambiamento climatico, e tutela il reticolo idrico, in collaborazione con Enti e realtà competenti in materia;
- promuove attività di educazione ambientale tese a far conoscere il territorio del parco e a favorirne la tutela, in particolare verso le nuove generazioni;
- valorizza la produzione agricola del territorio, anche attraverso la definizione di marchi di prodotti alimentari del "Parco Agricolo Sud Milano", promuovendo la filiera corta e la relazione tra produttori e consumatori;
- valorizza l'eredità dell'Esposizione Universale di Milano 2015 "Nutrire il pianeta, energia per la vita", con cui l'area metropolitana di Milano ha promosso politiche per una nuova cultura del cibo e la sostenibilità;

2. Le attività agro-silvo-colturali sono assunte come elemento centrale e connettivo per l'attuazione delle finalità indicate al comma precedente.

3. L'Ente Parco gestisce le riserve naturali del Fontanile Nuovo nel comune di Bareggio e delle Sorgenti della Muzzetta nei comuni di Rodano e Settala.

4. Nella realizzazione degli scopi indicati l'Ente Parco garantisce la più ampia ed effettiva partecipazione delle comunità interessate, delle associazioni ed organismi sociali e culturali, delle istituzioni, degli enti e delle realtà produttive agricole interessati ai suoi fini statutari. A tal fine L'Ente Parco pubblicizza adeguatamente i propri programmi e le proprie attività, può promuovere iniziative e convegni, nominare comitati tecnico-consultivi e commissioni di studio, partecipare ad organismi nazionali ed internazionali di rappresentanza dei parchi e riserve naturali, stringere gemellaggi con altri parchi nazionali, europei ed internazionali.

5. Il complesso delle aree protette del territorio metropolitano milanese costituisce la base per la realizzazione di un Parco metropolitano e il Parco Agricolo Sud ne promuove la prospettiva in collaborazione con gli altri Enti all'interno dell'ambito territoriale ecosistemico come definito dalla LR 28/2016.

6. Il Parco ispira la propria azione a principi di chiarezza e trasparenza e promuove la semplificazione nella propria attività amministrativa.

Art. 5

Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa dell'Ente Parco persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza.

Art. 6

Funzioni

1. L'Ente Parco svolge le funzioni ad esso attribuite dalle leggi regionali, nonché quelle previste da leggi statali e regionali per gli enti gestori di parchi naturali.

2. Oltre alle attività istituzionali finalizzate all'esercizio delle funzioni demandategli per legge, l'Ente Parco svolge, nel rispetto della legge, ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi previsti dallo statuto.

TITOLO II

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E QUOTE DI CONTRIBUZIONE

Art. 7

Quote di partecipazione e quote di contribuzione

1. La quota obbligatoria di contribuzione all'Ente Parco per ciascun comune è commisurata al numero degli abitanti residenti negli stessi comuni, da aggiornarsi con le rilevazioni ISTAT.

L'importo è stabilito in euro 0,20 per abitante.

Per Regione Lombardia l'importo della quota obbligatoria è stabilito in euro 673.000,00, come definito dall'art 3 della Legge Regionale n. 29/2022.

Per la Città metropolitana di Milano l'importo della quota obbligatoria è stabilito in euro 300.000,00.

Per il Comune di Milano l'importo della quota obbligatoria è stabilito in euro 105.000,00.

Le quote sopra indicate sono soggette annualmente ad adeguamento ISTAT

2. Le quote di contribuzione iniziali degli enti, alla data di adozione del presente Statuto, sono determinate in applicazione dei criteri sopra indicati, e con riferimento alla popolazione legale e sono riportate nella tabella A).

3. Le quote di contribuzione degli Enti soci, come sopra determinate, possono essere modificate con deliberazione della Comunità del Parco da adottarsi entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, con le maggioranze previste dall'art 10, comma 2 lettera U, e comunque con il voto favorevole del comune di Milano e della Città metropolitana

4. La quota di partecipazione all'interno della Comunità del Parco, ai fini della validità delle decisioni assunte in quella sede, è determinata in rapporto all'estensione del territorio e della contribuzione obbligatoria di cui al comma 1 del presente articolo, così come calcolato nell'allegata tabella B).

TITOLO III

ORDINAMENTO

CAPO I ORGANI

Art. 8

Gli organi

1. Sono organi dell'Ente Parco:
il Presidente;
il Consiglio di Gestione;
la Comunità del Parco;
il Revisore dei Conti.

CAPO II LA COMUNITÀ DEL PARCO

Art. 9

Composizione

1. La Comunità del Parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti locali territorialmente interessati nella persona del Sindaco per i comuni, e del Sindaco metropolitano per la Città Metropolitana.

I Sindaci e il Sindaco metropolitano possono farsi rappresentare da un loro delegato, sia continuativamente che per ciascuna seduta, purché Consigliere o Assessore nel relativo ente.

2. Ciascun rappresentante esprime nella Comunità del Parco un voto pari alla quota di partecipazione fissata ai sensi dell'art.7 comma 4.

3. Partecipano ai lavori della comunità del parco, con diritto di intervento ma senza diritto di voto:

- un rappresentante delle associazioni ambientaliste,
- un rappresentante delle associazioni agricole produttive,
- un rappresentante dei Distretti Agricoli aderenti all'Accordo quadro di sviluppo territoriale,
- un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie,
- un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio,

– un rappresentante dei fornitori di servizi turistici.

Le associazioni di cui sopra, per avere diritto alla rappresentanza, devono svolgere attività nel territorio del Parco e devono essere riconosciute e qualificate ai sensi delle leggi vigenti.

4. Con apposito regolamento da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto, saranno previste le forme di partecipazione e le modalità di scelta dei rappresentanti.

5. Ai membri della comunità del parco spetta esclusivamente un rimborso spese vive sostenute per la partecipazione alle sedute della stessa, secondo la disciplina contenuta nell'apposito regolamento.

Art. 10

Attribuzioni

1. La Comunità del Parco è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Ente Parco.

2. Competono alla Comunità del Parco i seguenti atti:

a. l'elezione e la revoca a maggioranza dei due terzi delle quote di partecipazione, del Presidente dell'Ente Parco e di due membri del Consiglio di gestione, con le modalità indicate nei successivi articoli;

b. l'elezione di due membri del Consiglio di Gestione, tra i candidati indicati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c. l'elezione di un membro del Consiglio di Gestione, tenuto conto della designazione fatta dalle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 349/1986;

d. l'elezione e la revoca, a maggioranza dei due terzi delle quote di partecipazione, del Revisore dei conti;

e. l'istituzione del comitato tecnico agricolo - scientifico;

f. l'adozione, con la maggioranza dei due terzi delle quote di partecipazione e dei due terzi dei componenti, delle modifiche allo statuto;

g. l'approvazione del documento unico di programmazione, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;

h. la contrazione di mutui che non siano previsti nel bilancio di previsione;

- i. l'assunzione di impegni di spesa pluriennali, esclusi quelli relativi alla locazione di immobili e alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo che rientrano nelle ordinarie funzioni di amministrazione e gestione rimesse al Consiglio di Gestione e al Direttore;
 - l. l'adozione, con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi delle quote di partecipazione, degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
 - m. la proposta alla Giunta regionale, con la maggioranza delle quote assegnate ex art. 7 comma 4, di istituzione del parco naturale;
 - n. la proposta alla Giunta regionale, con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi delle quote di partecipazione, di modifica dei confini del parco;
 - o. l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
 - p. l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione dei regolamenti dell'ente;
 - q. l'adozione del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
 - r. l'approvazione di acquisti, alienazioni o permuta immobiliari;
 - s. l'approvazione delle proposte di costituzione delle aziende e delle forme associative controllate o partecipate dall'Ente Parco;
 - t. la modifica delle quote di contribuzione di cui all'art. 7 comma 1, con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi delle quote di partecipazione.
3. Compete inoltre alla Comunità del Parco ogni atto alla stessa attribuito da norme di legge statali e regionali.

Art. 11

Convocazione

1. La Comunità del Parco è convocata dal Presidente dell'Ente Parco che ne formula l'ordine del giorno.
2. La Comunità del Parco si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del documento unico di programmazione, del bilancio di previsione, e del rendiconto della gestione. Può essere convocata dal Presidente ogni qual volta le esigenze lo richiedano. Il Presidente è tenuto a convocare la Comunità del Parco entro 30 giorni qualora lo richiedano il Consiglio di Gestione o gli enti

rappresentati nella Comunità del Parco in numero e in quote pari ad almeno un terzo della rappresentanza complessiva.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso mediante Posta elettronica certificata alla sede degli enti territorialmente interessati e dei rappresentanti dell'associazionismo almeno dieci giorni prima di quello dell'adunanza. In caso di urgenza l'avviso di convocazione è comunicato ai membri almeno 24 ore prima della seduta tramite PEC o posta elettronica ordinaria inviata all'indirizzo eletto dei medesimi.

4. Unitamente all'avviso di convocazione devono essere messi a disposizione gli atti oggetto di approvazione, completi di ogni allegato.

5. In caso di urgenza, con adunanza già convocata nelle forme ordinarie, possono essere aggiunti nuovi oggetti all'ordine del giorno fino a ventiquattro ore prima, con le medesime modalità stabilite ai commi 3 e 4.

Art. 12

Adunanze della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco si riunisce di norma nella sede legale dell'ente o in altra delle sedi operative anche tramite videoconferenza.

2. La Comunità del Parco è presieduta dal Presidente dell'Ente Parco, che vi partecipa senza esprimere voto. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nell'ordine dal Vicepresidente dell'Ente Parco o dal membro del Consiglio di Gestione più anziano d'età

3. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati nell'ufficio di segreteria dell'ente in concomitanza con la trasmissione della convocazione.

4. La Comunità del Parco è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino la metà più uno degli enti e contestualmente la metà più uno delle quote di partecipazione così come indicate all'art. 7 comma 4.

5. Salvo diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto, la Comunità del Parco delibera a maggioranza delle quote di partecipazione.
6. Le votazioni della Comunità del Parco si effettuano, di norma, in forma palese e per alzata di mano.
7. Le sedute della Comunità del Parco sono, di norma pubbliche. Sono comunque pubbliche le sedute nelle quali si procede all'elezione, alla revoca e alla dichiarazione di decadenza degli organi statutari o di singoli componenti degli stessi. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato contestualmente all'invio sul sito internet dell'Ente Parco, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, e ad apposito albo dell'ente stesso, salva la più ampia pubblicità che il Presidente intenda dargli.
8. Alle adunanze della Comunità del Parco partecipano, senza esprimere voto e con la sola facoltà di relazionare in ordine agli argomenti in discussione, il Presidente, i componenti del Consiglio di Gestione, il Direttore e il Revisore dei Conti. Su richiesta della Comunità del Parco possono partecipare, con le stesse modalità, anche i componenti del Comitato Tecnico – Scientifico, laddove istituito.
9. Ulteriori disposizioni sul funzionamento della Comunità del Parco possono essere dettate, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto, da apposito regolamento.

CAPO III

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Art. 13

Composizione ed elezione del Consiglio di Gestione

1. Il consiglio di gestione del parco è composto dai seguenti undici membri:
 - a) il presidente e due membri eletti dalla comunità del parco;
 - b) tre membri nominati dalla Giunta regionale;
 - c) un membro nominato dalla Città metropolitana di Milano;
 - d) un membro nominato dal comune di Milano;
 - e) due membri designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed eletti dalla comunità del parco;

f) un membro designato dalle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 349/1986 ed eletto dalla comunità del parco.

2. Non possono essere eletti componenti del consiglio di gestione i membri della comunità del parco.

3. I membri del consiglio di gestione di cui al comma 1, lettere a) e b), sono scelti tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco.

4. Si applicano ai componenti del Consiglio di Gestione le cause di incompatibilità e ineleggibilità nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Parimenti si applicano le procedure previste per i consiglieri comunali per la rimozione delle cause di incompatibilità e ineleggibilità.

5. Dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza viene formato e reso pubblico un elenco, corredato dai curricula, contenente le candidature presentate dalla Città metropolitana o dai comuni, sia singolarmente che unitariamente e sottoscritte da almeno un quinto dei comuni del Parco o da comuni per un numero di quote corrispondenti ad almeno un quinto del totale delle quote. Ogni comune può sottoscrivere una sola candidatura.

6. La Comunità procede prima all'elezione del Presidente con le procedure indicate all'art. 20 e successivamente, in separata votazione, all'elezione degli altri due componenti del Consiglio di Gestione. Ogni componente della Comunità ha diritto di votare, in rapporto alla sua quota, un solo nominativo. Il voto dovrà essere espresso in modo palese. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto la maggioranza di cui all'art 10, comma 2 lettera A.

7. A seguire, nella medesima seduta, la Comunità procede all'elezione dei membri del consiglio di gestione di cui al comma 1, lettere e) e f).

8. Entro il giorno antecedente la data fissata per l'adunanza per l'elezione del Presidente, la Regione, la Città metropolitana di Milano ed il Comune di Milano fanno pervenire alla segreteria del Parco i provvedimenti di nomina dei membri di spettanza in seno al Consiglio di Gestione.

Art. 14

Attribuzioni

1. Il Consiglio di Gestione è l'organo di amministrazione dell'Ente Parco, attua gli indirizzi programmatici formulati dalla Comunità del Parco per il conseguimento dei fini statutari. Il Consiglio di Gestione è competente all'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto alla Comunità del Parco e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Presidente, del Direttore e dei responsabili dei servizi. Il Consiglio di Gestione riferisce annualmente alla Comunità del Parco sulla propria attività e svolge funzione propositiva nei confronti della stessa.

2. Spettano in particolare al Consiglio di Gestione:

- a. la proposta alla Comunità del Parco del documento unico di programmazione, del bilancio di previsione e le sue variazioni, del rendiconto di gestione, dei piani finanziari;
- b. l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali non di competenza della Comunità del Parco;
- c. la definizione del Piano integrato di attività e organizzazione del Piano esecutivo di gestione, e le sue variazioni, sulla base del documento unico di programmazione e del bilancio di previsione deliberato dalla Comunità del Parco;
- d. la determinazione degli obiettivi di gestione da affidare ai responsabili unitamente alle dotazioni necessarie;
- e. la proposta alla Comunità del Parco del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
- f. la determinazione della dotazione organica e la programmazione delle assunzioni;
- g. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco;
- h. il parere di competenza del parco sugli strumenti di pianificazione comunale e metropolitano;
- i. l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di interventi di recupero e valorizzazione del territorio del parco, nel rispetto delle previsioni di piano;
- j. l'approvazione dei regolamenti interni, amministrativi e tecnici, necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi e per la

- assunzione e gestione del personale, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco preliminare all'approvazione di tali atti;
- k. la nomina dei componenti del comitato tecnico-scientifico;
 - l. la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione;
 - m. l'autorizzazione a stare in giudizio e la determinazione delle condizioni e del valore delle transazioni;
 - n. il controllo sulla gestione della spesa;
 - o. deliberazione dei prelievi dai fondi di riserva del bilancio;
 - p. l'approvazione dei regolamenti dell'Ente, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco;
 - q. l'adozione di atti che non rientrino in capo al direttore e non siano riservati alla comunità del parco;
 - r. la predisposizione delle proposte da sottoporre all'approvazione della Comunità del Parco;
 - s. l'adozione di norme per il proprio funzionamento.
3. Il Consiglio di Gestione è preposto all'efficace organizzazione delle aree funzionali e a tal fine approva il sistema di valutazione e misurazione della performance dell'apparato. Approva gli accordi di contrattazione decentrata e i parametri e i modelli di rilevazione per lo svolgimento dei controlli interni.
4. Il Consiglio di Gestione può, in caso di urgenza e salvo ratifica della Comunità del Parco nei termini di legge, deliberare in ordine alle variazioni di bilancio.

Art. 15

Funzionamento

1. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente che fissa l'ordine del giorno. La convocazione è comunicata ai membri almeno 24 ore prima della seduta tramite posta elettronica inviata all'indirizzo eletto dai medesimi.
2. Il Presidente convoca il Consiglio di Gestione per sua determinazione o su richiesta di un terzo dei componenti.
3. Le sedute del Consiglio di Gestione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano d'età. Esse sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti. Alle sedute del Consiglio di Gestione partecipa il Direttore

4. Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale quello del Presidente.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono corredate dai pareri del Direttore sulla regolarità tecnica e del responsabile dei servizi finanziari sulla regolarità contabile, nonché dall'attestazione della copertura finanziaria.
6. Le deliberazioni di Consiglio di Gestione sono pubblicate all'albo telematico dell'Ente Parco per quindici giorni successivi, salvo che la legge non disponga diversamente.
7. Di ogni seduta è redatto processo verbale a cura del Segretario, o in sua assenza, del Direttore, che lo sottoscrive insieme al Presidente.
8. Le sedute del Consiglio di Gestione di norma non sono pubbliche; è facoltà del Presidente ammettere alle sedute del Consiglio di Gestione funzionari o esperti esterni.

Art. 16

Durata

1. Il Consiglio di Gestione dura in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento del nuovo consiglio. Il Presidente dell'Ente Parco convoca la Comunità del Parco per l'elezione del nuovo Consiglio di Gestione e del nuovo Presidente almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato.
2. I componenti del Consiglio di Gestione che surrogano consiglieri cessati dalla carica anzitempo per qualsiasi causa restano in carica per il periodo residuo del mandato amministrativo dei componenti sostituiti.
3. In caso di rinnovo anticipato e contemporaneo dell'intero Consiglio di Gestione, il nuovo consiglio dura in carica per un intero mandato amministrativo. Si procede al rinnovo in caso di cessazione dalla carica della metà più uno dei componenti.

Art. 17

Decadenza e revoca

1. Il Consigliere che non interviene alle riunioni del Consiglio senza giustificato motivo per tre volte consecutive decade di diritto dal mandato. La Comunità del Parco provvede alla surroga a norma del successivo art. 18. Decade inoltre dalla carica il

Consigliere che venga a perdere, nel corso del mandato, i requisiti necessari per la nomina a tale carica o che si venga a trovare in situazione di incompatibilità con la stessa.

2. La decadenza dalla carica di consigliere a seguito della perdita dei requisiti o per sopravvenuta incompatibilità è pronunciata con deliberazione della Comunità del Parco, assunta nei termini di cui al successivo art. 18 a maggioranza assoluta dei voti e previa notifica della relativa proposta all'interessato almeno 15 giorni prima dell'adunanza al fine di consentire allo stesso di presentare eventuali giustificazioni o deduzioni, che devono essere dalla Comunità del Parco prese in esame. Contestualmente alla pronuncia di decadenza, la Comunità del Parco surroga il Consigliere decaduto.

3. La Comunità del Parco può, su proposta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti e con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi delle quote di partecipazione, revocare i componenti da essa eletti in seno al Consiglio di Gestione, ivi compreso il Presidente dell'Ente Parco. La Comunità del Parco provvede rispettivamente all'elezione del nuovo Presidente ed alla surroga dei consiglieri revocati.

Art. 18

Surrogazione dei consiglieri

In caso di decadenza o di revoca di un componente del Consiglio di Gestione, ovvero di sua cessazione anticipata dalla carica per motivi diversi da quelli contemplati nel precedente articolo 17, la Comunità del Parco provvede alla surroga nella seduta immediatamente successiva e comunque entro 60 giorni dalla data di intervenuta decadenza, revoca o cessazione.

Entro lo stesso termine, in ogni caso di cessazione dalla carica, la Regione, la Città Metropolitana ed il Comune di Milano provvedono alla surroga dei membri di spettanza in seno al Consiglio di Gestione.

Art. 19

Indennità

Ai componenti del Consiglio di Gestione è corrisposta un'indennità annuale nella misura stabilita dalla Comunità del Parco, secondo le normative vigenti.

CAPO IV

IL PRESIDENTE

Art. 20

Elezione

1. Il Presidente dell'Ente Parco è eletto dalla Comunità del Parco, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi delle quote di partecipazione, tra coloro che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e che, per studi compiuti, per esperienze lavorative maturate, per cariche pubbliche ricoperte, abbiano acquisito una specifica competenza tecnica o amministrativa. Tali requisiti devono essere tutti posseduti al momento dell'elezione e devono essere attestati nei curricula di candidatura. Non può essere eletto Presidente un componente della Comunità del Parco. Valgono per il Presidente le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i componenti del Consiglio di Gestione.

2. Dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza viene formato e reso pubblico un elenco, corredato dai curricula, contenente le candidature presentate, sia singolarmente che unitariamente, da almeno un quinto dei comuni del Parco o da un minor numero di comuni purché rappresentino almeno un quinto delle quote o dalla Città metropolitana. Ogni comune può sottoscrivere una sola candidatura.

3. La Comunità procede all'elezione del Presidente in modo palese.

4. Fatto salvo quanto disposto al successivo art. 21, primo comma, il Presidente dura in carica cinque anni e comunque fino all'elezione del suo successore.

Art. 21

Decadenza e revoca

1. Si applica al Presidente dell'Ente Parco, relativamente alla decadenza, revoca e cessazione dalla carica, quanto disposto dai precedenti articoli 17 e 18.

Art. 22

Attribuzioni

1. Il Presidente è il responsabile dell'amministrazione dell'ente.
2. In particolare il Presidente:
 - a) è il legale rappresentante dell'ente;
 - b) convoca e presiede la Comunità del Parco e il Consiglio di Gestione;
 - c) conferisce, sentito il Consiglio di Gestione, l'incarico al Direttore.
 - d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione;
 - e) concede il patrocinio e l'utilizzo dello stemma del Parco;
 - f) promuove iniziative intese alla conclusione di accordi di programma e convoca la conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate;
 - g) adotta i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza, che devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Gestione nella prima seduta utile;
 - h) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Ente Parco presso enti, aziende, istituzioni e società sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Gestione o dalla Comunità del Parco, volti fra l'altro, a promuovere la presenza di entrambi i sessi, negli organi collegiali di tali enti, aziende ed istituzioni.

Art. 23

Vicepresidente

1. Il Presidente nomina tra i componenti del Consiglio di Gestione un Vicepresidente che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di vacanza del posto o di temporanea assenza o impedimento.
2. Nel caso in cui anche il Vicepresidente risulti assente o impedito, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano di età.

CAPO V

IL REVISORE DEI CONTI

Art. 24

Nomina, durata e indennità

1. Il Revisore dei Conti è eletto dalla Comunità del Parco tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti, dura in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento del nuovo Revisore.
2. Al Revisore dei Conti spetta un compenso annuale nella misura stabilita dalla Comunità del Parco, secondo le normative vigenti.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

CAPO I

CRITERI ORGANIZZATIVI

Art. 25

Organizzazione dei servizi

1. L'Ente Parco organizza i servizi occorrenti all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto delle norme di legge in materia. I procedimenti amministrativi devono essere informati a criteri di semplicità e trasparenza e devono essere conclusi entro il termine stabilito dal Consiglio di Gestione per ciascun tipo di procedimento.

Art. 26

Dotazione organica

1. Per lo svolgimento dei servizi amministrativi, tecnici e contabili l'Ente Parco si avvale di personale assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale delle autonomie locali, o di personale comandato dalla Regione o dalla Città Metropolitana o dai Comuni compresi nel Parco.
2. L'articolazione organizzativa specifica e la dotazione organica sono definite dal Consiglio di Gestione.

CAPO II

IL DIRETTORE

Art. 27

Funzioni

1. La direzione degli uffici e dei servizi dell'Ente Parco è affidata al Direttore
2. Il Direttore è responsabile della direzione generale dell'ente. Sovrintende a tutte le attività gestionali, anche di rilevanza esterna, che non siano espressamente riservate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti. Cura la concreta attuazione e applicazione del piano territoriale di coordinamento e dei piani, regolamenti e convenzioni da esso derivati.
3. Competono in particolare al Direttore:
 - a) l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
 - b) la formulazione di proposte al Consiglio di Gestione previa verifica con il Segretario Generale;
 - c) l'organizzazione, il coordinamento e la direzione del personale e delle strutture operative dell'Ente Parco;
 - d) il rilascio delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri di competenza dell'Ente Parco;
 - e) gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali e dei rendiconti;
 - f) la definizione dei progetti di competenza dell'Ente Parco;
 - g) la sottoscrizione dei contratti;
 - h) la presidenza delle gare;
 - i) la presidenza delle commissioni di concorso;
 - j) gli acquisti e i lavori in economia e le spese indispensabili per l'ordinario funzionamento dell'Ente Parco nei casi e nei limiti previsti dal regolamento;
 - k) il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione ai dipendenti dell'Ente;
 - l) ogni altra competenza attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
 - m) la comunicazione alla Giunta Regionale di ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del parco;

n) la trasmissione alla Giunta Regionale della documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come da essa definita;

o) l'assistenza ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco con funzioni consultive.

3. Gli atti del direttore assumono la denominazione di Determinazioni e sono soggetti allo stesso regime di pubblicità delle deliberazioni.

Art. 28

Nomina

1. Il Direttore è assunto con incarico dirigenziale a termine di durata di tre anni, rinnovabile una sola volta. Al rapporto di lavoro del Direttore si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Funzioni Locali.

2. L'incarico è conferito dal Presidente, sentito il Consiglio di Gestione, tra gli iscritti all'elenco regionale dei direttori di parco, a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

3. L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento dal Presidente, sentito il Consiglio di Gestione, in caso di inosservanza delle direttive date dal Presidente e dal Consiglio di Gestione, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati, come attestato dall'OIV, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi nazionale di lavoro.

4. L'incarico di Direttore può essere affidato, alle stesse condizioni del comma 1) a dipendenti di ruolo dell'Ente Parco, mediante comparazione dei curricula e purché siano iscritti all'elenco regionale dei direttori di parco. Il conferimento dell'incarico comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

CAPO III

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 29

Funzioni

1. L'Ente Parco può dotarsi di un Segretario generale che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico/amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita ogni altra attribuzione conferitagli dal Presidente e/o dai regolamenti nel rispetto della funzione di collaborazione e consulenza giuridico/amministrativa prevista dal presente articolo;

d) salvo diversa decisione del Presidente, esercita le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012.

3. In mancanza o in assenza del Segretario alla verbalizzazione delle riunioni della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione provvede il Direttore.

Art. 30

Nomina

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Gestione, con incarico di durata non superiore a cinque anni, preferibilmente tra i segretari degli enti ricompresi nella comunità del Parco, acquisita l'autorizzazione dell'ente di titolarità, ovvero conferito ad altro soggetto in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale ed in possesso di adeguata esperienza professionale in ambito giuridico-amministrativo. Con la deliberazione di nomina sono fissati i termini del rapporto ed il relativo compenso.

2. Le funzioni del Segretario possono essere affidate, con incarico a termine, a dipendenti di ruolo dell'Ente Parco in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale ed in possesso di adeguata esperienza professionale in ambito giuridico-amministrativo e qualifica non inferiore a quella di funzionario.

3. L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento dal Presidente, previo parere del Consiglio di Gestione, per reiterate inadempienze o per responsabilità particolarmente grave o reiterata.

TITOLO V

RISORSE E RAPPORTI ECONOMICO FINANZIARI

CAPO I

RISORSE FINANZIARIE

Art. 31

Risorse finanziarie

1. L'Ente provvede al raggiungimento dei propri scopi con i seguenti mezzi finanziari:

- a) trasferimenti ordinari e straordinari della Regione;
- b) trasferimenti ordinari e straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;
- c) contributi ordinari e straordinari degli enti locali territorialmente interessati;
- d) corrispettivi derivanti dalla gestione di servizi e attività economiche;
- e) diritti e canoni derivanti dalla utilizzazione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Ente Parco o dei quali esso abbia la gestione;
- f) proventi di sanzioni amministrative;
- g) tasse e diritti previsti per legge;
- h) mutui e prestiti assunti per la realizzazione di investimenti;
- i) altre entrate eventuali, comprese quelle derivanti da atti di liberalità.

Art. 32

Contribuzione ordinaria degli enti locali territorialmente interessati

1. Gli enti locali territorialmente interessati contribuiscono in via ordinaria ad assicurare il pareggio del bilancio sulla base della popolazione legale. Se nel corso dell'elaborazione del bilancio tecnico, di cui al DM 25/07/2023, emergono squilibri di bilancio di parte corrente, il Presidente ne dà immediatamente notizia alla Giunta Regionale, con la richiesta di individuare le misure, da adottarsi nell'ambito delle politiche di bilancio del Sistema regionale, come definito dalla legge regionale 30 del 27/12/2006, sistema di cui gli Enti parco sono parte, per compensare gli squilibri di bilancio, attraverso maggiori trasferimenti correnti, così garantendo l'invarianza delle quote di contribuzione degli enti locali fissate dal presente Statuto, al netto degli adeguamenti ISTAT di dette quote

2. Il regolamento di contabilità fissa le modalità ed il termine, congruamente anticipato rispetto alla scadenza prevista per l'approvazione, con cui la proposta di bilancio, corredata dal prospetto di riparto della contribuzione finanziaria, viene inviata agli enti locali territorialmente interessati prima di essere posta in discussione in Comunità del Parco.

3. L'avanzo di amministrazione eventualmente risultante dal rendiconto, non destinato al riequilibrio della gestione e non vincolato per legge a specifiche destinazioni, può essere utilizzato per la riduzione proporzionale delle quote di contribuzione ordinaria degli enti locali territorialmente interessati.

4. Il versamento delle quote di contribuzione ordinaria deve essere effettuato entro i termini fissati con la deliberazione di approvazione del corrispondente bilancio. Trascorsi infruttuosamente tali termini, Il Consiglio di Gestione procede alla riscossione coattiva delle somme dovute nei modi previsti dalla legge.

Art. 33

Contribuzione straordinaria

1. Gli enti locali territorialmente interessati, previe le opportune intese, possono versare contributi straordinari per spese di investimento sulla base delle quote di contribuzione ordinaria

stabilite dallo statuto o sulla base di altri parametri concordati con gli enti interessati.

CAPO II PATRIMONIO

Art. 34

Demanio e patrimonio

L'Ente ha un proprio patrimonio.

TITOLO VI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I DELIBERAZIONI

Art. 35

Approvazione, controllo e pubblicità

1. Le deliberazioni degli organi collegiali dell'ente sono assunte con le maggioranze previste dallo statuto, salvo che la legge preveda maggioranze più qualificate.
2. Salvo diverse e ulteriori forme previste dalla legge, le deliberazioni sono pubblicate, ai fini della loro esecutività, sul sito internet dell'Ente Parco.

Art. 36

Comunicazione agli enti locali territorialmente interessati

1. Sono comunicate agli enti locali territorialmente interessati tutte le deliberazioni adottate dalla Comunità del Parco nonché quelle adottate dal Consiglio di Gestione nelle materie indicate all'art. 14, 2° comma, lettere g), i), j), k) dello statuto.
2. La comunicazione viene effettuata entro i 15 giorni successivi a quello nel quale la deliberazione è divenuta esecutiva, inviando apposita nota indicante la data, il numero e l'oggetto della deliberazione.

3. Gli enti territoriali possono ottenere in ogni momento, mediante specifica richiesta scritta, copia di deliberazioni degli organi collegiali dell'ente.

CAPO II

ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 37

Pubblicità e accesso agli atti e documenti

I rapporti tra il cittadino ed il Parco sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede

La pubblicità degli atti e l'accesso agli atti e ai documenti sono assicurati, in conformità alle disposizioni di legge in materia, mediante il riconoscimento, a chiunque ne abbia diritto a norma della legge stessa, della facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia, anche attraverso il più ampio ricorso alle tecnologie informatiche.

Chiunque può esercitare nei confronti del Parco il diritto di accesso civico, semplice e generalizzato, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Art. 38

Partecipazione

1. L'Ente attua, nei limiti di legge e nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla legge e dal presente statuto, la più ampia forma di partecipazione alla propria attività da parte di enti pubblici e privati, delle associazioni e dei cittadini. Valorizza l'apporto delle associazioni sociali e culturali e delle libere forme associative alle proprie attività istituzionali.

2. Con apposito regolamento da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto, dovranno essere previste forme di partecipazione e consultazione delle associazioni ambientaliste, agricole, venatorie e piscatorie, dei Distretti Agricoli, operanti sul territorio del parco, riconosciute e qualificate ai sensi delle leggi vigenti; la consultazione delle associazioni agricole e venatorie nonché dei Distretti Agricoli, è garantita relativamente ai

provvedimenti nelle materie di rispettivo interesse e, in particolare, prima della convocazione della conferenza per l'individuazione dei parchi naturali.

Art. 39

Comitato Tecnico Agricolo-Scientifico

1. Allo scopo di fornire adeguato supporto tecnico ai Programmi del Parco, nel rispetto degli scopi indicati all'art. 4, nonché alla valutazione degli interventi che riguardano l'esercizio dell'attività agricola, la Comunità del Parco istituisce un Comitato tecnico agricolo-scientifico composto, al massimo, da sette membri. L'incarico non dà diritto ad alcun compenso; l'Ente provvede al rimborso delle spese vive.

2. Con apposita deliberazione della Comunità del Parco, sono specificati i compiti del Comitato tecnico agricolo-scientifico, i criteri per l'individuazione dei componenti e la loro durata in carica.

TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 40

Definizione delle controversie

1. La soluzione di eventuali controversie tra uno o più enti locali territorialmente interessati e l'Ente è deferita al Tribunale di Milano.

Art. 41

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme regionali in materia di aree protette regionali e le altre disposizioni di legge in materia per gli enti di diritto pubblico.

TABELLA A quote di contribuzione

TABELLA B quote di partecipazione